

LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE LAVORO

WUGT

N° 9552/2012
N° file 61/ CROCI

ASSEGNATA A SENTENZA

IL _____

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Milano, Dr. Tarabernelli in funzione di Giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

9552/2012

nella causa N. R. G. L. promossa da:



CONTRO

: MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA
LOMBARDIA.

FUNZIONARIO ALLO SCOPO DELEGATO - DOTT. SA



OGGETTO: RICONOSCIMENTO SERVIZIO MILITARE LEVA ANTE RAPPORTO DI LAVORO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL DECIDERE.

Con ricorso ex art. 414 cpc. depositato li 30.7.2012 il ricorrente in atti

PICCO

adiva il giudice di Milano in funzione di giudice del lavoro esponendo quanto appresso:

- egli aveva prestato attività lavorativa per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, aveva effettuato il servizio militare ante prestazione lavorativa e precisamente negli anni scolastici 1996-1997; l'ente datore di lavoro e che si conveniva aveva respinto la sua domanda di riconoscimento servizio militare detto ai fini giuridici ed economici per inserimento in graduatorie di legge ex applicazione D.M. n. 44 del 12.5.2011 che all'art. 2 comma 6 ha stabilito che il servizio militare di leva appunto sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

Dato normativo pacifico.

Chiedeva quindi la declaratoria di proprio diritto all'inclusione nelle graduatorie di legge richieste con ogni provvedimento conseguente di disapplicazione DM ed applicazione di punteggio indicato in atto introduttivo.

Esponeva i motivi di fatto e di diritto a sostegno della domanda.

Concludeva come in calce al ricorso introduttivo; conclusioni già riportate.

Si costituiva il convenuto ente contestando la domanda attrice e chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Infine all'odierna udienza la controversia veniva discussa e decisa a mezzo dispositivo allegato.

La domanda va accolta in toto.

La competenza appartiene al giudicante: trattasi infatti di graduatorie ad esaurimento personale docente non per l'assunzione e quindi al di fuori della materia concorsuale; vedi Cass. 3032/2011. Il ricorrente agisce in forza della norma contenuta in D. LVO. 297/94 per cui all'art. 485 (sezione IV capo III) nel disciplinare in generale il computo dei vari servizi prestati dai docenti (di ruolo, non di ruolo, all'estero at similia) al comma 7mo prescrive che "... il periodo di servizio militare di leva ... è valido a tutti gli effetti".

Il DM 44/2011, che attiene all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, allora non può contrastare con la norma di legge di rango superiore; ciò dal punto di vista formale e da quello sostanziale per la considerazione che il servizio militare ante servizio scolastico porterebbe ad un danno per il soggetto interessato nell'effettuazione della leva.

Nel senso del testo la giurisprudenza formatasi sul punto e cui ci si richiama.

Pertanto si rassegnano le conclusioni di cui sopra con condanna del convenuto ente a pagare le spese di lite, liquidate in appresso, ex principio della soccombenza.

Assegna il termine di gg. 60 per il deposito della motivazione.

Tali i motivi del decidere come da allegato di

Mi, Li 27.20.2022

Dispositivo della Cancelleria della C.C. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
CANCELLIERE

JUDICE DEL LAVORO
G. G. G. G. G.
G. G. G. G. G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Udienza del 27.10.2012

Nr. 9952/2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO, DOTT. Taraborrelli

NELLA CAUSA PROMOSSA DA

[Redacted Name]

col proc. Avv. [Redacted Name]

MUR + Ccgg. Scolastico Regionale Lombardia.

col proc. Avv. funzionario delegato dott. g. [Redacted Name]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
P.Q.M.

- accoglie la domanda e per effetto dichiara
il diritto del ricorrente in atti al riconoscimento
di 22 punti per svolgimento servizio militare
nella classe concorsuale A042 nell'ambito
della graduatoria A.T. Milano ex. ss. 2011-14,
disapplicata il D.M. 44 del 12.5.2011,
e condanna al riconoscimento della 2
concurrente nonché a pagare € 1500,00 x spese
di lite, distinte ex art. 93 c.p.c.;
- assegna termine di gg. 60 x deposito sentenza;
- esecutiva x legge.

Il Giudice del Lavoro
Dr. Rossano Taraborrelli

[Signature]

Deposito nella Cancelleria della S.
del Tribunale Ordinario di Milano
OGGI 12 OTT 2012

CANCELLIERE
[Signature]